

CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE - CDC SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE VARESE 79 COMO CO
Codice Fiscale	02603660131
Numero Rea	CO 269363
P.I.	02603660131
Capitale Sociale Euro	352.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	862203
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	236.404	7.962
II - Immobilizzazioni materiali	2.263.198	1.382.216
III - Immobilizzazioni finanziarie	210.000	190.000
Totale immobilizzazioni (B)	2.709.602	1.580.178
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	126.631	37.143
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	750.822	343.850
esigibili oltre l'esercizio successivo	255.350	287.600
Totale crediti	1.006.172	631.450
IV - Disponibilità liquide	738.670	177.305
Totale attivo circolante (C)	1.871.473	845.898
D) Ratei e risconti	49.603	27.562
Totale attivo	4.630.678	2.453.638
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	352.000	250.000
IV - Riserva legale	50.000	50.000
VI - Altre riserve	1.039.868	906.903
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(107.769)	122.965
Totale patrimonio netto	1.334.099	1.329.868
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	243.830	83.820
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.767.757	884.190
esigibili oltre l'esercizio successivo	838.034	-
Totale debiti	2.605.791	884.190
E) Ratei e risconti	446.958	155.760
Totale passivo	4.630.678	2.453.638

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.868.808	3.713.362
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.345	-
altri	189.245	223.743
Totale altri ricavi e proventi	191.590	223.743
Totale valore della produzione	7.060.398	3.937.105
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	419.820	144.206
7) per servizi	3.919.379	2.461.814
8) per godimento di beni di terzi	295.070	118.645
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.208.729	576.148
b) oneri sociali	379.887	174.985
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	90.690	45.392
c) trattamento di fine rapporto	85.373	40.742
e) altri costi	5.317	4.650
Totale costi per il personale	1.679.306	796.525
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	425.075	179.856
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	93.868	32.574
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	331.207	147.282
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.940	1.041
Totale ammortamenti e svalutazioni	428.015	180.897
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	83.706	(16.091)
14) oneri diversi di gestione	329.270	63.435
Totale costi della produzione	7.154.566	3.749.431
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(94.168)	187.674
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5.191	1.638
Totale proventi diversi dai precedenti	5.191	1.638
Totale altri proventi finanziari	5.191	1.638
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.085	5.203
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.085	5.203
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.894)	(3.565)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(100.062)	184.109
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.627	61.144
imposte relative a esercizi precedenti	80	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.707	61.144
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(107.769)	122.965

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2025

Nota integrativa, parte iniziale

Precisazioni terminologiche e descrittive

Nel presente documento, ove non specificatamente indicato:

(i) gli articoli di legge citati sono riferiti a quelli del Codice Civile Iliano;

(ii) i valori esposti sono espressi in unità di Euro; soltanto in casi specifici e precisati essi sono stati espressi in migliaia od in centesimi di Euro;

(iii) non vengono esposte né commentate le tabelle obbligatorie previste dalla tassonomia XBRL che presentino valori nulli, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente; pertanto tali tabelle saranno oggetto di commento soltanto se riferite a valori significativi presenti in almeno uno dei due esercizi; eventuali altre tabelle inserite, ma non previste dalla tassonomia XBRL, sono state esposte volontariamente per meglio far comprendere l'andamento della gestione e della struttura finanziaria e patrimoniale fra i due ultimi esercizi (2025 rispetto al 2024).

(iv) non sono stati comunque trattati i seguenti argomenti poiché riferiti a voci di bilancio o, comunque, a fatti economici e/o finanziari non presenti né verificatisi durante l'esercizio:

- riduzione di valore applicato alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come richiesto al numero 3-bis dell'art. 2427;

- immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello derivante dal cosiddetto "fair value": informazioni come richiesto dall'art. 2427-bis;

- azioni di godimento, obbligazioni convertibili e simili, come richiesto dal num. 18 dell'art. 2427;

- "patrimoni destinati" e proventi e beni vincolati ad essi correlati, come richiesto ai numeri 20 e 21 dell'art. 2427.

Premessa tecnica circa l'adozione della forma abbreviata del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa (*parte costituente ed integrata al bilancio stesso*) che deve contenere l'esposizione dei criteri adottati, le scelte discrezionali ed i rischi sottostanti ai valori esposti: tramite la nota integrativa, il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Per evitare di obbligare le società di minore dimensione a redigere documenti e prospetti sovra-dimensionati rispetto alle loro problematiche, il Codice Civile ha previsto tre versioni del bilancio: quella ordinaria, quella abbreviata e quella per le "micro-imprese" che possono essere adottate sulla base di limiti quantitativi appositamente individuati.

*** **

I tre limiti quantitativi da non superare ed indicati al primo comma dell'articolo 2435-bis per poter redigere il bilancio di esercizio nella sua forma abbreviata non sono variati rispetto a quelli vigenti per la redazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, così come non sono variate le modalità per la loro corretta applicazione previste nell'ultimo comma dello stesso articolo.

Pertanto, atteso che negli ultimi due esercizi (2024 e 2025) NON si è superato alcuno dei tre limiti indicati nel prospetto seguente, è stato possibile redigere nuovamente il bilancio nella forma "abbreviata" anche per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Riferimento alla tipologia prevista	Limite	da Bilancio 2024	da Bilancio 2025	< limite
Totale dell' Attivo dello Stato Patrimoniale	5.500.000 Euro	2.453.638	4.630.678	SI'
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni	11.000.000 Euro	3.713.362	6.868.808	SI'

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 num.	21	38	SI'
--	---------	----	----	-----

Rispetto alla forma "ordinaria", la forma "abbreviata" consente di:

- (i) raggruppare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico;
- (ii) omettere una serie di informazioni previste nel presente documento, ivi compreso il rendiconto finanziario;
- (iii) non redigere la "Relazione sulla Gestione" all'unica condizione di indicare la presenza di azioni proprie o di azioni o quote di società controllanti;

nonché, in deroga all'applicazione dei criteri di valutazione di alcune poste dell'attivo e del passivo:

- (iv) iscrivere i titoli al loro costo di acquisto;
- (v) iscrivere i crediti al loro valore di presumibile realizzo;
- (vi) iscrivere i debiti al loro valore nominale.

Trattasi di semplificazioni concesse per non obbligare le società di minore dimensione e struttura a sostenere spese per la gestione contabile non coerenti con il livello di informativa prevista per i bilanci di esercizio di società più strutturate.

In ogni caso, come si leggerà, sono state fornite informazioni che, pur se non obbligatorie, riguardano situazioni ed accadimenti reputate utili per evidenziare cause sostanziali che hanno influenzato in modo rilevante l'entità del risultato netto conseguito o la struttura finanziaria e patrimoniale della società e non direttamente desumibili dalla semplice lettura dei valori esposti nel bilancio e/o commentati in base alle previsioni dell'articolo 2427: trattasi di informazioni reputate rilevanti anche in funzione della verifica del mantenimento della continuità aziendale quantomeno per tutto l'esercizio 2026, come espressamente richiesto dal secondo comma dell'articolo 2086.

Cenni sugli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità ambientale, sociale ed etica (c.d. "ESG")

Secondo la definizione proposta dalla "SACE" (*gruppo assicurativo-finanziario, partecipato al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che supporta le imprese italiane nella loro crescita in Italia e in circa 200 Paesi nel mondo*), *"La rendicontazione della sostenibilità, conosciuta anche come "bilancio sociale", è un documento strategico con cui un'organizzazione – sia essa un'azienda privata, un ente pubblico o un'associazione – comunica in maniera trasparente e periodica l'impatto delle proprie attività in ambito ambientale, sociale ed economico. A differenza dei tradizionali bilanci economico-finanziari, il bilancio sociale guarda oltre i numeri per rendere conto dell'impegno verso la responsabilità sociale d'impresa (CSR) e della sostenibilità."*

Pur se la trattazione della sostenibilità esula dal presente documento, è opportuno rilevare come, in questo preciso momento storico, la gran parte delle piccole società nazionali (*sovente a ristrettissima compagine sociale*) non sia facilmente disposta a destinare risorse per adempimenti che, seppur riferiti ad una tematica fondamentale per il mantenimento ed il potenziamento delle loro attività, presuppone una presa di coscienza ed una cultura imprenditoriale riscontrabile soltanto in società molto più strutturate e dimensionate o comunque facenti parte di gruppi internazionali.

E' indubbio che riuscire a rendere le proprie imprese più "sostenibili" consentirebbe di ottenere condizioni di credito più favorevoli, di attrarre nuovi investitori, potenziali clienti e/o talenti, nonché di partecipare a bandi con condizioni privilegiate, ma la recente evoluzione dell'economia e della politica a livello mondiale non sta agevolando di certo l'attuazione di tale obiettivo. La CONSOB ha di recente comunicato che nel 2025 136 società italiane quotate su Euronext Milan su 198 totali (*pari a circa il 69%*) hanno pubblicato la nuova rendicontazione di sostenibilità; tuttavia non ha riferito che a fine 2025 e per il terzo anno consecutivo, si è avuta conferma della lenta, ma costante riduzione del numero delle società ammesse alla quotazione in Borsa, atteso che a fine 2024 erano 204 (-3%).

Ed ancora: preso atto del permanere della su citata complessa situazione economico-sociale e politica a livello mondiale, anche il legislatore Europeo (*e, di conseguenza, quello italiano*) ha dovuto affrettarsi ad emanare un provvedimento di

“rinvio” dell’entrata in vigore degli obblighi fissati in tema di rendicontazione sulla sostenibilità originariamente posta a carico anche di società di minori dimensioni rispetto a quelle quotate.

Si vuole qui fare espresso riferimento alle proroghe contenute alla lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (*convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118*) che ha modificato (*meno di un anno dopo*) le scadenze fissate nel primo comma dell’art. 17 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125; ma soprattutto si segnala la pubblicazione della Direttiva (UE) 2026/470 entrata in vigore lo scorso 18 marzo 2026 denominata “OMNIBUS I” che semplifica le norme sulla sostenibilità aziendale (CSRD e CSDDD) innalzando significativamente le soglie dimensionali per l’obbligo di rendicontazione ESG e riduce l’onere burocratico, esentando circa l’85% delle imprese inizialmente previste; gli Stati Europei dovranno recepire la Direttiva entro dodici mesi, definendo le modalità applicative e gli eventuali adattamenti ai contesti locali.

In conclusione è questo il primo segnale evidente che conferma quanto sopra scritto: nonostante tutti i buoni propositi, quando si è in presenza di situazioni emergenziali, il rischio di dover adottare soluzioni basate sul “si salvi chi può” diventa sempre più concreto ed allora occorre che gli organi amministrativi delle società italiane di piccole e medie dimensioni diano priorità assoluta alla verifica del mantenimento della CONTINUITA’ AZIENDALE.

Dichiarazioni in tema di continuità aziendale (cosiddetta “going concern”)

Il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice Civile, introdotto nel 2019 in concomitanza alla riforma sul fallimento (*ora definito “crisi dell’impresa”*), recita testualmente: *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

Ormai è assodato che il concetto di “continuità aziendale” è diventato il presupposto fondamentale per la redazione del bilancio, secondo il quale l’impresa è valutata come un’entità funzionante in grado di operare nel prevedibile futuro (*almeno 12 mesi*) senza l’intenzione di liquidarla o di ridurne drasticamente le attività.

Ne deriva che il rispetto di questo obbligo contenuto in un articolo inserito al Titolo II del libro V del Codice Civile sia di portata generale per tutte le Imprese e debba avere priorità anche rispetto ai principi di redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni (*e, per espresso rinvio, delle società a responsabilità limitata*) contenuti nel Titolo IX negli articoli compresi fra il 2423 ed il 2435-ter.

Pertanto, qualora l’organo amministrativo intercettasse eventi o situazioni (*interne od esterne all’azienda*) tali da comprometterne la continuità, il bilancio dovrà essere redatto con modalità e principi diversi da quelli ordinari e comunque ciò dovrà essere comunicato nell’informativa di bilancio e, nei casi estremi, occorrerà precisare se sia possibile proseguire l’attività oppure se interromperla per valutare l’eventuale adozione degli strumenti previsti per le situazioni di crisi d’impresa.

La norma prevede che l’organo amministrativo debba farsi carico di dotare la società di un ASSETTO (*organizzativo, amministrativo e contabile*) ADEGUATO alla natura ed alle dimensioni dell’impresa per poterne prevenire le eventuali situazioni di crisi future.

Ciò che accomuna le diverse tesi dottrinarie e professionali è la necessità di abbinare il concetto del “going concern” con quello del fattore “tempo”, quarta dimensione, nell’ambito della quale si dovrebbe valutare, in chiave prospettica, se le condizioni del funzionamento dell’azienda siano valide e sussistenti, instabili o in miglioramento, oppure deteriorate e insufficienti ad assicurare il recupero degli equilibri aziendali.

In questa sede non è possibile approfondire oltre questo problema. L'accenno qui posto in apertura della nota integrativa vuole semplicemente chiarire come, dopo la pandemia da COVID-19 del 2020/2021, nuovamente ed a partire dalla fine del 2024, il sistema "imprese" italiano ha dovuto prendere atto dell'evoluzione della situazione geo-politica mondiale: pertanto le dichiarazioni ed i commenti che saranno qui di seguito formalizzati, non possono prescindere da tale evoluzione generale, pur se occorrerà riferire quantomeno sulla capacità di resilienza della società in questo delicato momento economico per poter garantire - quantomeno fino al termine dell'esercizio 2026 - la continuità aziendale, sinora mai posta in dubbio.

Chiarito quanto sopra, l'organo amministrativo dichiara che, con gli attuali assetti aziendali, con l'attuale struttura finanziaria e con le attuali previsioni di fatturato attivo e di marginalità lorda conseguibile sino al 31 dicembre 2026, la società dovrebbe riuscire a mantenere senza alcuna difficoltà la propria continuità aziendale, pur avendo coscienza che, preso atto degli accadimenti e delle "sensazioni" percepite nel primo trimestre 2026, l'evoluzione dell'andamento dei mercati di approvvigionamento dei beni e delle energie e di quelli di sbocco verso i Clienti non può essere intesa in termini certi o comunque stabili nel tempo per impegnare finanziariamente la società a livelli non coerenti con tale stato di incertezza, e ciò neppure nel brevissimo termine.

Organo di controllo o di revisione

Premesso che la società NON controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, occorre non confondere i valori dei limiti da non superare (**almeno due su tre**) per poter utilizzare la forma "abbreviata" del bilancio ed esposti nel prospetto riportato in apertura con quelli fissati dall'articolo 2477 che impone specificatamente alle società a responsabilità limitata l'obbligo di nominare un organo di controllo esterno (*Sindaco/i o Revisore/i Legale/i*) qualora nei due esercizi precedenti la società abbia superato il valore di **almeno uno** di tali limiti: **(I)** totale dell'attivo, **Euro 4.000.000**; **(II)** totale dei ricavi e delle prestazioni, **Euro 4.000.000** e **(III)** totale dei dipendenti in media occupati nell'esercizio, **20 unità**.

Dopo aver esaminato i valori dei tre parametri indicati rispetto ai valori indicati nel prospetto iniziale per il 2024 e per il 2025, si comunica che la Società – a partire dall'esercizio in corso (2026) rientra nell'obbligo di dotarsi dell'Organo di Controllo o di Revisione e, a tal fine, si precisa che l'organo amministrativo inserirà all'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del presente bilancio anche un secondo punto avente in oggetto la nomina prevista dal terzo comma dell'articolo 2477 citato.

Unicità della versione digitale del Bilancio e tassonomia adottata (XBRL 2018-11-04)

Per quanto attiene l'identificazione del documento "Bilancio", si conferma che l'organo amministrativo ha inteso approvare e sottoporre ai soci un'unica sua versione costituita dal cosiddetto file digitale in formato "XBRL" in base alla oramai consolidata tassonomia identificata con la sigla "2018-11-04" e confermata anche per i Bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: UNIONCAMERE ha infatti pubblicato la versione del 24 aprile 2026 del "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Anno 2026".

Dall'esame delle ottanta pagine del manuale è possibile comunicare che, nella sostanza, nulla è mutato per adempiere al deposito del fascicolo di bilancio presso il Registro Imprese territorialmente competente in base alla sede legale della società.

-

Convocazione dell'assemblea: termini ultimi e previsione di seconda convocazione

Come sopra precisato, la società redige il bilancio nella sua forma abbreviata: pur prendendo atto che l'ultimo comma dell'articolo 2364 prevede che le motivazioni delle "particolari esigenze" per la fruizione della proroga in oggetto debbano essere esposte nella Relazione sulla Gestione, è parso opportuno inserirle comunque nel presente documento per dare comunque piena e trasparente evidenza alla decisione assunta dall'organo amministrativo di fruire del maggior termine di 180 giorni

(rispetto a quello ordinario di 120) per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Tale decisione è stata assunta dall'organo amministrativo il 27 marzo scorso, dopo aver preso atto che, fra la fine dell'anno 2025 e nei primi tre mesi del 2026, la struttura amministrativa della società è stata straordinariamente impegnata per gestire due accadimenti "straordinari", quali (1) l'incorporazione della "NUOVA RISANA Srl" di Gallarate (formalizzata con l'atto di fusione del 20 giugno 2025 iscritto al registro Imprese di Como il 2 luglio 2025) e (2) l'acquisto del ramo d'azienda di Bulgarograsso (formalizzato con il contratto a firme autentiche del 15 dicembre 2025 sino ad allora gestito dalla controllata CDC-MED Srl).

Si è trattato di due operazioni funzionali a rendere logisticamente ed organizzativamente più efficaci le sedi di Como, Gallarate e Bulgarograsso, senza alcun'altra finalità, ma che – di fatto – hanno costretto a ritardare i già complicati adempimenti di fine esercizio per l'esatta determinazione dei ricavi di competenza derivanti dalle convenzioni in essere con le compagnie di assicurazione private pagatrici nonché dalle convenzioni con le Aziende Sanitarie Pubbliche.

Infine proprio a metà del mese di marzo, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 232/2023 di attuazione della legge 24 /2017 (la ben nota "Gelli-Bianco") è emerso un altro "tema" molto delicato in merito alla corretta valutazione dei provvedimenti da assumere circa l'istituzione di nuove attività interne per valutare il "Clinical Risk Management" volto a prevenire e mitigare gli errori clinici e, soprattutto, a quantificarne il rischio totale rispetto all'entità delle coperture assicurative in essere.

Pur se sopra brevemente sintetizzate, queste sono state le "particolari esigenze" che hanno indotto l'organo amministrativo ad avvalersi della fruizione del maggior termine di convocazione dell'assemblea di 60 giorni.

Principi di redazione

Prima di esporre qui di seguito tutte informazioni di dettaglio alle singole voci di bilancio richieste dall'articolo 2427 con le esclusioni fissate dall'articolo 2435-bis e da altre normative speciali, si chiede ai lettori del presente documento, di tenere sempre in debita considerazione quanto sin qui sinteticamente riassunto, atteso che, preso atto dell'attuale contesto in cui la società sta operando, l'organo amministrativo conferma:

- (i) di aver inteso quanto impostogli dal secondo comma dell'articolo 2086 su citato;
- (ii) di aver adottato prioritariamente gli statuiti principi di redazione del bilancio di esercizio e di valutazione delle sue poste fissati alla sezione IX del capo V del Codice Civile (*per le società per azioni*) cui rinvia l'articolo 2478-bis nella sezione III del Capo VII (*per le società a responsabilità limitata*);
- (iii) di aver fruito, nei limiti di quanto concesso dall'articolo 2435-bis, delle semplificazioni previste per l'impostazione del bilancio e per la valutazione delle poste dell'attivo e del passivo;
- (iv) di aver comunque tenuto conto delle indicazioni richieste:
 - dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423;
 - dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter;
 - dal secondo comma dell'articolo 2424;
 - dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426;
- (v) che la presente nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), (*per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica*), 8), 9), 13), 15), (*per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria*), 16), 22-bis) (*limitando l'informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli*

organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione), 22-ter) (per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici), 22-quater), 22-sexies) (per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato), nonché dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2427-bis;

- (vi) di non aver redatto la Relazione sulla Gestione, avendo avuto cura di fornire le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 in tema di possesso e/o trasferimento di azioni proprie anche tramite società fiduciarie, ma questo ovviamente se relative a fattispecie presenti.

Ne deriva che gli articoli 2423 e 2423-bis sono stati così i riferimenti unicamente assunti quali **principi generali** di redazione del bilancio d'esercizio in base ai quali:

- a) il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio;
- b) gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa non sono stati applicati quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- c) a prescindere dalle semplificazioni concesse dal penultimo comma dell'articolo 2435-bis per la forma abbreviata, si è comunque deciso di NON applicare il criterio cosiddetto del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti e dei debiti e, di conseguenza, i crediti sono stati valutati al loro valore di presunto realizzo, mentre tutti i debiti al loro valore nominale;
- d) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- e) la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto quando ciò fosse in contrasto con aspetti formali;
- f) sono stati accertati esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio, escludendo comunque quelli semplicemente attesi;
- g) di conseguenza, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento;
- h) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo esercizio, ma - ovviamente - prima della redazione del presente documento;
- i) gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, se presenti, sono stati valutati separatamente;
- l) per la definizione della competenza economica dei ricavi e dei costi iscritti nel conto economico:
 - i ricavi istituzionali (*Voce A1 del conto economico*) sono stati accertati "di competenza", e più precisamente per quelli derivanti da prestazioni di servizi, alla data di ultimazione del servizio, sempre che i clienti lo abbiano accettato e ne abbiano riconosciuto ed accettato il prezzo; su questo tema si ricorda ancora una volta le complicazioni ormai "tipiche" del settore in cui opera la società per poter aver avere la certezza del riconoscimento della validità delle prestazioni svolte nell'esercizio rispetto ai cosiddetti "budget" riconosciute dalle A.T.S.: lombarde di competenza;
 - i costi della produzione, per conseguenza logico-temporale, sono stati accertati (*Voce B del conto economico*) soltanto se correlati con i ricavi d'esercizio ed accertati con gli stessi criteri di competenza previsti per i ricavi;
 - questa correlazione fra Ricavi e Costi, corollario fondamentale del "principio di competenza", esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o semplicemente presunti e non viceversa.

Funzione secondaria dei principi contabili nazionali

Per quanto attiene l'adozione dei "principi contabili nazionali" (*cosiddetti "O.I.C."*) viene confermato, come è ormai riconosciuto dalla più accreditata dottrina, che per le società che non hanno adottato i principi contabili internazionali (*i cosiddetti IAS/IFRS di emanazione Europea o gli US GAAP di emanazione statunitense*), i principi contabili nazionali

svolgono un ruolo sicuramente di rilievo sotto l'aspetto tecnico, ma costituiscono comunque regole "secondarie" per le società che adottano i principi contabili civilistici, non assurgendo essi a "fonte di diritto".

A tale conclusione si perviene anche dalla diretta lettura dell'articolo 9-bis del D. Lgs. 38/2005 secondo cui la Fondazione O.I.C. *"emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile"*.

Ne deriva che, anche nel presente bilancio, i principi contabili nazionali sono stati consultati soltanto in caso di "assenza oggettiva" di "corretti principi contabili", cioè per le eventuali situazioni non regolate da norme cogenti civilistiche o dalla prassi ragionieristica consolidata.

Relativamente alla loro applicazione sulle voci del bilancio dell'esercizio 2025, l'O.I.C. ha pubblicato a dicembre 2025 cinque modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi. Tali cinque emendamenti riguardano i principi contabili 13 - Rimanenze, 16 - Immobilizzazioni materiali, 24 - Immobilizzazioni immateriali, 25 - Imposte sul reddito e 31 - Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma possono essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025. Fra quelli sopra citati, potrebbe essere importante la modificazione all'O.I.C. 25 in tema di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l'imposta sostitutiva sia rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

ASPETTI FISCALI: novità e conferme

L'organo amministrativo si è anche preoccupato di aggiornarsi anche sulle novità di tassazione del reddito derivante dall'utile di bilancio qui oggetto di commento, al fine di poter accertare il più precisamente possibile le imposte (*IRES ed IRAP*) gravanti sul reddito imponibile in base alle variazioni fiscali previste dalle normative vigenti che, storicamente, inquadravano il ben noto argomento del cosiddetto "doppio binario" fra risultato di bilancio e risultato fiscale.

Su questo argomento occorre prendere atto che anche nel corso del 2025 il Fisco ha nuovamente palesato intenzioni contrastanti rispetto alla dichiarata volontà di ridurre sempre più il divario fra i due risultati di cui sopra: basti pensare che il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 – volendo raccordare l'O.I.C. 34 (*in presenza di accertamento di penali e resi a storno dei ricavi*) e l'O.I.C. 16 (*in presenza di accertamento di costi di smantellamento e rimozione di cespiti*) con l'O.I.C. 31 (*in presenza di appositi Fondi Rischi*) - ha nuovamente previsto una divergenza fra costi deducibili di competenza nel bilancio civilistico, ma indeducibili dagli imponibili fiscali ai fini IRES ed IRAP.

Altro argomento delicato sul "doppio binario" è contenuto nel capo II del D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 nuovamente intervenuto per modificare alcune disposizioni in materia di reddito di impresa con effetto sui bilanci dell'esercizio 2025 con particolare riferimento alla gestione degli "errori contabili". L'agenzia delle Entrate scrive testualmente: *"il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, interviene a 360 gradi in ambito fiscale. Le novità riguardano, in primo luogo, il regime delle imposte dirette sui redditi (Irpef-Ires), in continuità con il procedimento di revisione attuato dal Dlgs n. 192 /2024 ed adottato in base alla Legge delega fiscale (legge n. 111/2023)"*, ma, a ben vedere, è questa l'ennesima conferma della costante instabilità delle norme fiscali che dovrebbero invece dare sicurezza nella determinazione delle imposte sul reddito.

Sta di fatto che, in materia di reddito d'impresa, il nuovo Decreto rafforza il cosiddetto "principio di derivazione rafforzata" dal risultato civilistico (*che dovrebbe quindi ridurre ulteriormente la problematica del doppio binario su accennata*), atteso che per i soggetti passivi Ires si realizza un ulteriore avvicinamento tra i valori fiscali ed i valori contabili nella

determinazione del reddito imponibile e con puntualizzazioni relative alle modalità di trattamento degli eventuali errori contabili commessi in bilanci di esercizi precedenti.

Nello specifico:

- 1) l'articolo 3 del Decreto estende l'applicazione del principio anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, e non più soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- 2) l'articolo 4 del Decreto fissa nuove regole per la rilevanza fiscale delle **correzioni di "errori non rilevanti"**, con semplificazione dei meccanismi ed estendendo la disciplina all'Irap.

In assenza di specifiche previsioni del Codice Civile, occorre riferirsi all'O.I.C. 29 che, nello specifico, prevede modalità distinte in base alla rilevanza dell'errore. Gli errori non rilevanti si correggono nel conto economico dell'esercizio in corso, mentre quelli rilevanti richiedono una rettifica nel patrimonio netto. Dall'esercizio che ha inizio nel corso del 2025, la correzione dell'errore contabile ha rilievo fiscale diretto nell'anno in cui viene contabilizzata, evitando la necessità di dover presentare dichiarazioni integrative.

Trattandosi di un argomento molto delicato, l'organo amministrativo è stato informato ed ha preso atto delle seguenti caratteristiche della nuova possibilità di correggere – con valenza anche fiscale - eventuali errori commessi nella redazione del bilancio con le seguenti ulteriori precisazioni:

- solo per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, al ricorrere di alcune specifiche condizioni assumono rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap gli errori contabili non rilevanti;
- più specificatamente, tali errori vengono presi in considerazione a condizione che la correzione sia stata effettuata:
 - a) entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
 - b) prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
- ai soli fini Irap è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non siano negativi, anche non tenendo conto dei già menzionati elementi (*articoli 4 e 7*).

Chiarito quanto sopra, ai fini della redazione del bilancio qui oggetto di commento, le norme fiscali non hanno subito altre rilevanti variazioni rispetto a quelle che erano state introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 (*l'IRES "premiata" al 20% anziché al 24% in caso di reinvestimento degli utili in beni dell'industria 4.0 e 5.0 e di incrementi occupazionali e il requisito della tracciabilità per poter dedurre dal reddito imponibile i rimborsi delle spese di trasferta ai dipendenti e delle spese di rappresentanza ed omaggi*).

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per la rappresentazione veritiera e corretta del presente bilancio ai sensi del quinto comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai criteri di valutazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2423-bis del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce del prospetto economico e patrimoniale per la loro comparazione sinottica del biennio oggetto di commento.

Criteri di valutazione applicati

Ribadendo quanto già scritto al capitolo "CRITERI DI REDAZIONE", l'unica deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 è contenuta nel penultimo comma dell'articolo 2435-bis secondo il quale le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere **(a)** i titoli al costo di acquisto (*num. 9 del primo comma dell'art. 2426*); **(b)** i crediti al valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al valore nominale (*num. 8 del primo comma dell'art. 2426*).

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile ed in conformità dei principi contabili italiani. Nelle singole sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Il valore di questa categoria identificata dal livello B-I) dell'Attivo è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali ulteriori svalutazioni.

Nel bilancio relativo all'esercizio 2025, tale macro-voce contiene **sia** veri e propri "beni", vale a dire risorse che, seppur prive di consistenza fisica, sono dotate di specifico valore economico e giuridico (quali l'avviamento pagato per l'acquisto del ramo d'azienda di Bulgarograsso, il "know-how" pagato per l'acquisto dell'insieme di nozioni e di tecniche per svolgere o migliorare le propria attività e delle righe di programmazione di procedure software scritte appositamente su commessa con possibilità di loro modificazione e/o trasferimento a terzi) **che** costi ad utilità ultrannuale, il cui prezzo di acquisto o valore viene ripartito nel tempo fra più esercizi, sempre utilizzando la tecnica degli ammortamenti.

Per entrambe tali tipologie di investimenti:

1. il criterio di ammortamento è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, anche in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica;
2. non è stata sinora operata alcun'altra svalutazione diversa da quella derivante dall'applicazione della procedura di ammortamento sistematico testé esposta, non avendo riscontrato alcuna situazione o causa che ne indicasse una potenziale ulteriore perdita durevole, tenendo altresì conto di quanto richiesto ai numeri da 1) a 7) del primo comma dell'artico 2426;
3. per contro, anche ai sensi di quanto richiesto dall'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72 e nei richiami delle successive leggi speciali, non è stata mai effettuata alcuna rivalutazione, neppure "monetaria";

Beni immateriali

Entrando nel dettaglio i valori compresi nella macro-voce B-I) sono stati rilevati al loro costo di acquisto comprendente quelli accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o, in caso di discrezionalità consentita dalla norma e/o dai principi contabili, secondo quanto reputato congruo dall'organo amministrativo, come segue:

1. le spese societarie pluriennali sono ammortizzate in cinque anni (20%);
2. i costi per l'acquisto di know-how tecnico-commerciale sono ammortizzati in tre anni (33,33%);
3. le spese per l'acquisto di software di proprietà sono ammortizzate in cinque anni (20%);
4. le spese per l'utilizzo di licenze software sono ammortizzate in tre anni (33,33%);
5. le spese di manutenzione e ristrutturazione su immobili strumentali reputate a durata ultrannuale sono ammortizzate in dieci anni (10%);
6. l'avviamento acquisito a titolo oneroso sul ramo d'azienda dalla controllata CDC MED Srl (euro 19.000) è ammortizzato in 10 anni;

Immobilizzazioni materiali

I costi dei beni iscritti nella macro-voce B-II) dell'Attivo sono stati rilevati singolarmente, alla data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla loro acquisizione e sono stati ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione effettiva, confermando altresì che in tali costi è compreso anche l'ulteriore maggior costo relativo agli oneri accessori sostenuti fino alla loro entrata in funzione.

Anche tali beni sono stati esposti al netto dei fondi di ammortamento e raggruppati in classi omogenee per natura.

Il loro valore contabile è stato ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi sono (o saranno, per quelli non entrati in funzione e per gli acconti) utilizzati. Tale procedura è attuata mediante il consueto stanziamento sistematico a conto economico delle quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è reso disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di suo utilizzo, in assenza di beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

Si precisa che detti piani sono stati oggetto di verifica annuale e non risultano variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base dei seguenti coefficienti annuali:

<i>Categoria</i>	<i>Coefficiente di ammortamento</i>
Terreni	zero
Fabbricati "puri"	3,00%
Impianti generici	12,00% e 15,00%
Impianti di condizionamento	8,00%
Impianti Specifici	12,50%
Macchinari	10,00%
Attrezzature	12,50% e 15,00%
Mobili e Arredi	10,00%
Macchine ordinarie ufficio	12,00%
Macchine ufficio elettroniche e tel.	20,00%
Automezzi	20,00%
Autovetture	25,00%

Le eventuali dismissioni di beni strumentali per cessioni o rottamazioni avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del valore residuo dell'attivo di bilancio e la rilevazione della correlata plusvalenza o minusvalenza.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio, le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto, la quota di ammortamento così ottenuta, non si discosta significativamente dalla quota di ammortamento calcolata a partire dal momento in cui il cespite è diventato disponibile e pronto all'uso.

Si precisa che per i beni acquisiti tramite acquisto di ramo di azienda dalla Controllata CDC MED Srl l'ammortamento è stato rapportato ai giorni di possesso dalla data dell'atto di acquisto (15/12/2025).

I beni acquisiti tramite fusione per incorporazione della società Nuova Risana Srl sono stati ammortizzati per l'intero anno poiché l'effetto della fusione è stato retrodatato al 1° gennaio 2025.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti, non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non si è reso necessario operare ulteriori svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 in quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. n. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Nella contabilità aziendale è stata tenuta separata la voce “Terreni” da quella dei fabbricati strumentali soltanto per ottemperare con maggior facilità operativa alla norma fiscale (*entrata in vigore dal 1° gennaio 2016*) che aveva concesso (*ove non determinabile analiticamente*) di stabilire forfettariamente il valore dei terreni sottostanti ai fabbricati acquistati “finiti” nella misura del 20% (*o del 30%*) del costo dei fabbricati stessi, a seconda che fossero stati accatastati in categorie specifiche.

La società già proprietaria di due unità immobiliari site nella sede secondaria di Bulgarograsso ed accatastate alle categorie “A/10” e “C/6”: entrambe queste unità sono strumentali per l’esercizio dell’attività e sono state acquistate “finite” rispettivamente nell’anno 2008 e nell’anno 2011: sulla base di quanto sopra chiarito il valore conteggiato riferibile fiscalmente a quello dei “Terreni sottostanti” (*e quindi non ammortizzabili*) ammonta a complessivi euro 75.700.

Tale valore – anche sotto l’aspetto sostanziale civilistico – è stato considerato congruo rispetto al valore di mercato che tale parte “ideale” del fabbricato potrebbe avere in caso di sua eventuale futura vendita.

Per il fabbricato acquisito a seguito della fusione di Nuova Risana Srl si è mantenuta l’impostazione adottata negli esercizi precedenti dalla società incorporata: pertanto non si è scomposto il valore del terreno da quello del puro fabbricato nel rispetto del principio generale della “prudenza” per i seguenti motivi:

- risulta estremamente difficile scorporare oggettivamente dal prezzo pattuito il valore “originario” dell’area rispetto al “puro” valore del fabbricato: anche una valutazione peritale (*necessariamente successiva*) non fornirebbe un’indicazione oggettiva;
- risulta ancora più difficile decidere se l’eventuale storno del valore del fondo ammortamento accantonato e riferibile al valore dell’area da scorporare debba transitare nel conto economico quale “sopravvenienza attiva” oppure restare nello stato patrimoniale per “trasformarsi” in un “fondo di bonifica ambientale”; nel primo caso il risultato netto di esercizio avrebbe un miglioramento “artificioso” per una causa straordinaria, derivante da una stima di origine normativa e non da un accadimento di origine aziendale (*come invece dovrebbe essere*); nel secondo caso sarebbe stato tecnicamente difficoltoso sostenere l’esistenza e/o la congruità di un fondo rischi specifico sorto, anche in questo caso, per ragioni normative e non effettive;
- in ogni caso si reputa che la scelta di non scorporare il valore dell’area rispetta pienamente il principio della corretta rappresentazione delle attività iscritte al costo e della continuità dei criteri di valutazione e non ostacola in alcun modo le informazioni da comunicare alla compagine sociale ed ai Terzi;
- nel rispetto della normativa fiscale per la corretta determinazione dell’I.R.E.S. e dell’I.R.A.P., si è tenuto ovviamente conto della variazione in aumento della quota di ammortamento riferita forfettariamente (20%) al valore dell’area sottostante al fabbricato.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

L'unica partecipazione iscritta a bilancio è relativa al capitale sociale versato in sede di costituzione della Società CDC-MED Srl e dei successivi versamenti effettuati a copertura perdite.

Si comunica che in data 15 dicembre 2025 si è realizzato il trasferimento del ramo d'azienda di Bulgarograsso da CDC MED Srl a CDC COMENSE Srl per consentire a quest'ultima di utilizzare la sede di Bulgarograsso per svolgere l'attività in regime di convenzione con l'ATS Insubria.

Il valore attualmente iscritto (*euro 210.000*) risulta incrementato di 20.000 euro rispetto al valore iscritto a chiusura dell'esercizio 2024 a seguito della parziale rinuncia al rimborso del finanziamento girocontato a copertura perdite; dopo attenta riflessione dell'organo amministrativo si è ritenuto opportuno confermare la valutazione della partecipazione con il criterio del "costo sostenuto" (*comprensivo quindi del citato "versamento"*) ai sensi nel numero 1) del primo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile, cui rinvia il numero 4).

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

1. il costo storico;
2. le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
3. le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
4. le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
5. la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	418.101	3.049.898	190.000	3.657.999
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	410.139	1.667.682		2.077.821
Valore di bilancio	7.962	1.382.216	190.000	1.580.178
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	899.159	2.172.880	20.000	3.092.039
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	576.849	960.691	-	1.537.540
Ammortamento dell'esercizio	93.868	331.207		425.075
Totale variazioni	228.442	880.982	20.000	1.129.424
Valore di fine esercizio				
Costo	1.317.260	5.190.906	210.000	6.718.166
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.080.856	2.927.708		4.008.564
Valore di bilancio	236.404	2.263.198	210.000	2.709.602

Si segnala che nelle variazioni intervenute nell'esercizio si deve tener conto delle due operazioni straordinarie intervenute nel 2025.

In particolare:

- negli “incrementi per acquisizione” (oltre gli acquisti “veri e propri” dell’esercizio 2025 - *immateriali per euro 137.241 e materiali per euro 187.688* -) sono presenti:
 - a) gli incrementi derivanti dall’acquisto di ramo d’azienda da CDC MED Srl per euro 300 nelle immobilizzazioni immateriali ed euro 20.000 nelle immobilizzazioni materiali oltre a 19.000 euro per avviamento;
 - b) l’acquisizione dei beni a seguito dell’incorporazione per fusione della società Nuova Risana Srl al costo storico iscritto al 31/12/2024 nella società incorporata: beni immateriali per euro 742.618 e beni materiali per euro 1.965.192;
- nei “decrementi per alienazioni e dismissioni”, oltre le diminuzioni relative alle cessioni intervenute nell’esercizio relative di tre cespiti per un importo stornato a valore residuo contabile di euro 25.000 (costo storico di euro 31.872 dedotto fondo ammortamento di euro 6.872), sono indicate le acquisizioni dei fondi di ammortamento al 31 dicembre 2024 (rectius al 01/01/2025) derivanti dalla citata operazione di incorporazione della “nuova Risana Srl” per le:
 - immobilizzazioni immateriali: per euro 576.849;
 - immobilizzazioni materiali: per euro 935.691.

La variazione relativa alle immobilizzazioni finanziarie non è relativa ad un nuovo acquisto ma all’incremento del costo della partecipazione detenuta nella società controllata CDC MED Srl a seguito della copertura perdite come già specificato.

Operazioni di locazione finanziaria

L'unico contratto di locazione finanziaria ancora in essere nel corso dell’esercizio 2025 è scaduto nel secondo trimestre del 2025: tale bene, come previsto dal Legislatore, è stato contabilizzato secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio alla voce B8) del conto economico.

Il costo del riscatto è stato iscritto nelle immobilizzazioni ed ammortizzato a partire dal presente esercizio.

Nonostante che il D. Lgs. n. 139/2015 avesse rafforzato il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423-bis (*secondo cui "la rilevazione e la presentazione delle voci deve il essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*), il Codice Civile e gli O.I.C. impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il "metodo patrimoniale" anziché secondo il "metodo finanziario" adottato dai principi contabili internazionali (*I.A.S. n. 17, sostituito dal 1 gennaio 2019 dal n. 16*).

Come è noto, il metodo patrimoniale tende a rappresentare l’operazione di locazione finanziaria basandosi sulla forma giuridica del contratto e non sulla sostanza dell’operazione, in quanto la società fruitrice del bene non dispone di alcun diritto reale sul bene stesso: per tale ragione, sotto l’aspetto “formale” il costo del bene acquisito in leasing non può venir iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale.

Chiarito tutto ciò, nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extra-contabile, il confronto degli effetti sul conto economico e sullo stato patrimoniale connessi ai due diversi tipi di contabilizzazione sopra chiariti.

	Importo
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	12.845
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	35

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
CDC MED SRL	COMO	03518830132	20.000	21.618	59.618	59.618	100,00%	210.000

Più sopra sono già state fornite le informazioni a commento del prospetto qui riportato. .

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Rimanenze

Questa è la voce dell'attivo circolante che, se significativa, postula sempre estrema attenzione per la sua valutazione affinché non si sopravvaluti la sua effettiva potenzialità di realizzo successivo tramite l'attività di vendita (*la terminologia inglese utilizza il termine "marketable" per indicare tale caratteristica dei beni presenti in magazzino*).

Come "ovvio", anche per questo tipo di valutazione si è tenuto conto degli eventuali diversi criteri previsti dalla normativa civilistica rispetto a quella fiscale, cercando anche di mediare le modificazioni eventualmente generate da quanto contenuto nei principi contabili nazionali, ma sempre e comunque nel rispetto prioritario del principio della prudenza.

Trattandosi di problematiche oggettivamente complesse, si precisa che i beni acquistati e non destinati ad immobilizzazioni, sono stati inventariati e rilevati nelle rimanenze avendo avuto cura di verificare il momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società.

Trattasi, nella sostanza, di residuale materiale accessorio all'attività principale e riferito a beni medicali, di consumo e di cancelleria. Tale voce non costituisce un elemento patrimoniale rilevante nella struttura degli assets dell'impresa (*al 31 dicembre 2025 essa è pari al 2,73% dell'attivo*): per tale ragione la valutazione è stata effettuata al minore tra il costo di acquisto ed il valore di impiego/utilizzo nel ciclo ordinario produttivo dell'attività sociale.

In ogni caso, è stata posta attenzione affinché, nel rispetto della disciplina civilistica e se del caso, i criteri fissati al punto 9) dell'art. 2426 (*che sostanzialmente prevedono una valutazione non superiore al minore fra il costo di acquisto o di produzione effettivamente sostenuto e quello di realizzazione derivante dall'andamento del mercato*) non generassero variazioni fiscali in aumento sulla base dell'applicazione dei criteri fissati dall'art. 92 del TUIR.

Anche in questo caso, il valore delle rimanenze finali tiene conto dell'acquisizione al 1 gennaio 2025 del magazzino finale dell'incorporata Nuova Risana Srl per complessivi euro 172.494.

Nessuna segnalazione deve essere posta in tema di "lavori in corso su ordinazione" di cui al numero 11) del primo comma dell'art. 2426 per inesistenza della fattispecie.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà di non applicazione del criterio del costo ammortizzato concessa dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Ne è derivato che l'adeguamento al presumibile valore di realizzo della principale voce dei crediti (*verso clienti*) è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione "indistinto" iscritto nell'attivo a diretta diminuzione del valore nominale della Voce "Clienti" per complessivi Euro 3.072.

Sotto l'aspetto sostanziale, esaminata la natura dei crediti, si è preferito accantonare una somma pari allo 0,5% dei crediti verso Clienti risultati dal Bilancio, ciò al fine di calmierare il rischio "indistinto" vista l'assenza di precisi rischi su singoli crediti e quindi senza validi presupposti circa la valutazione del rischio di solvibilità della Clientela (*quasi tutta "privata" o verso Enti pubblici o compagnie di assicurazione*).

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Fatture da emettere a clienti terzi	98.223	353.711	-	-	112.299	339.635	241.412	246
	Clienti terzi Italia	109.990	3.623.051	-	-	3.505.757	227.284	117.294	107
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.702-	5.207	-	-	6.581	3.076-	1.374-	81
	Fatture da emettere a controllate	-	2.939	-	-	-	2.939	2.939	-
	Fatture da emettere a controllanti	-	4.295	-	-	-	4.295	4.295	-
	Clienti controllate	2	10.320	-	-	5.812	4.510	4.508	225.400
	Clienti controllanti	-	11.900	-	-	2.497	9.403	9.403	-
	Finanziamento infruttifero a CDC MED srl	270.000	-	-	-	20.000	250.000	20.000-	7-
	Anticipi a fornitori terzi	-	291.697	-	-	283.259	8.438	8.438	-
	Crediti vari verso imprese controllate	12.274	-	-	-	12.274	-	12.274-	100-
	Crediti vari verso imprese controllanti	-	828	-	-	-	828	828	-
	Depositi cauzionali vari	5.350	-	-	-	-	5.350	-	-
	Cred.v/em.car.cred./deb. altri sist.pag	-	377	-	-	-	377	377	-
	Crediti vari v/terzi	394	12.982	-	-	-	13.376	12.982	3.295
	Fornitori terzi Italia	-	31	-	-	-	31	31	-
	Erario c/crediti d'imposta vari	6.172	-	-	-	6.172	-	6.172-	100-
	Crediti d'imposta da leggi speciali	76.800	28.054	-	-	59.526	45.328	31.472-	41-
	Erario c/IRES	49.949	-	-	-	3.690	46.259	3.690-	7-
	Erario c/IRAP	3.998	8.839	-	-	-	12.837	8.839	221
	Enti previdenziali e assistenziali vari	-	38.358	-	-	-	38.358	38.358	-
	Totale	631.450	4.392.589	-	-	4.017.867	1.006.172	374.722	

Il principale valore dell'attivo circolante è riferito al finanziamento infruttifero concesso alla controllata CDC-MED Srl di euro 250.000 (*ridotto a seguito del passaggio a patrimonio netto di euro 20.000 ad incrementare il fondo per la copertura delle perdite di esercizio rinviate a nuovo*).

L'importo delle "fatture da emettere" di euro 339.635 riguarda principalmente la stima dei conguagli "attesi" sui ricavi da parte dell'ATS Insubria (*euro 267.701*) che – ancora alla data di redazione del presente documento – non ha ancora dato conferma.

Tutte le altre voci sopra esposte non richiedono commenti particolari.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati iscritti a conto economico nel relativo esercizio di competenza, si precisa quindi che, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 8 del Codice Civile, non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità con i principi contabili nazionali; nelle successive sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve presenti in bilancio.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	250.000	102.000	-	-	-	352.000	102.000	41
Riserva legale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
Altre riserve	906.903	132.965	-	-	-	1.039.868	132.965	15
Utile (perdita) dell'esercizio	122.965	107.769-	-	-	122.965	107.769-	230.734-	188-
Totale	1.329.868	127.196	-	-	122.965	1.334.099	4.231	-

Le variazioni riportate nella precedente tabella si riferiscono:

- 1) all’aumento di capitale per euro 102.000 riservato unicamente al socio unico dell’incorporata “Nuova Risana Srl” CIDIMU Spa conseguente all’operazione di fusione per incorporazione più volte citata;
- 2) alla destinazione a riserva straordinaria dell’utile dell’esercizio 2024 per euro 122.965;

all’incremento delle altre riserve per la costituzione della “Riserva da Avanzo di fusione” a seguito dell’incorporazione di Nuova Risana Srl. Nel merito, poiché tale riserva presuppone l’integrale copertura della perdita netta dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di euro 65.989 (contabile 65.989,02) mediante l’utilizzo totale della riserva legale della società incorporata di 2 mila euro e la rinuncia a parte dei finanziamenti infruttiferi versati nelle sue casse dal precedente socio unico (Cidimu Spa), verrà formalmente richiesto ai due attuali soci di poter effettuare le correlate movimentazioni contabili fra le su citate tre voci del patrimonio netto in modo da lasciare unicamente in essere quale “avanzo di fusione” il citato importo di euro 10.000 pari al capitale sociale nominale della NUOVA RISANA Srl, incorporata ed estintasi con l’atto di fusione più volte ricordato..

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
Altre riserve		
	Riserva straordinaria	1.029.868
	Riserva da Avanzo di Fusione	10.000
	Totale	1.039.868

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo iscritto al 31 dicembre 2025 è stato determinato sommando, per ciascun dipendente, le risultanze dei conteggi effettuati dallo Studio di Consulenza esterna incaricato di tale adempimento per quanto attiene l'importo che la Società deve corrispondere in caso di risoluzione del contratto di lavoro; tale somma viene esposta AL NETTO di quanto già versato ai fondi di previdenza complementare come espressamente prescelto dai dipendenti interessati.

La Società ha quindi deciso di confermare ed adottare i principi esposti dall'O.I.C. numero 31 secondo i quali:

1. se l'accantonamento fosse stato, per legge o per scelta del dipendente, destinato al Fondo di Tesoreria dell'INPS o di altro Ente Previdenziale, il "Debitore" nei confronti del Lavoratore sarebbe il Fondo di Tesoreria e non il Datore di lavoro;
2. l'esistenza del diritto di rivalsa al momento dell'erogazione del fondo e l'assenza di obbligazioni da parte della Società comportano quindi che NON sia necessario iscrivere in bilancio il credito (*circolare INPS 70/2007*) verso il Fondo di Tesoreria ed un corrispondente debito per TFR maturato, BENSI' che queste due voci debbano essere COMPENSATE rilevandosi contabilmente solo il costo per TFR maturato.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	83.820
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	85.184
Utilizzo nell'esercizio	16.440
Altre variazioni	91.266
Totale variazioni	160.010
Valore di fine esercizio	243.830

L'accantonamento dell'esercizio differisce dall'importo iscritto nel conto economico perché viene esposta al netto al netto delle quote versate direttamente e periodicamente ai fondi complementari scelti dai singoli dipendenti: tale importo ammonta ad euro 85.184.

L'utilizzo si riferisce alle liquidazioni del TFR a dipendenti cessati per Euro 16.440;

Le "altre variazioni" sono costituite:

- in aumento, dall'acquisizione del fondo T.F.R. al 31/12/2024 relativo a quanto maturato dai dipendenti dell'incorporata "Nuova Risana Srl" per euro 107.194;
- in diminuzione, l'imposta sostitutiva su rivalutazione TFR per Euro 726;
- in diminuzione, l'importo dversato ai Fondi complementari per euro 15.201.

Debiti

I debiti, in assenza di posizioni in valuta, sono tutti iscritti al loro valore nominale espresso in euro, come consentito dal settimo comma (*post abolizione del quarto comma*) dell'articolo 2435-bis del Codice Civile che consente di non applicare il criterio del "costo ammortizzato" in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 punto 8 del Codice Civile.

Di seguito vengono riportati ulteriori dettagli sulla composizione della presente voce.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Finanz.a medio/lungo termine bancari	46.515	506.923	-	-	269.422	284.016	237.501	511

Finanziamenti da controllanti	-	782.447	-	-	102.000	680.447	680.447	-
Fornitori terzi Italia	315.256	3.134.901	-	-	2.862.562	587.595	272.339	86
Fatture da ricevere da fornitori terzi	365.720	557.051	-	-	372.508	550.263	184.543	50
Fornitori terzi Estero	-	89.139	-	-	77.192	11.947	11.947	-
Note credito da ricevere da fornit.terzi	9.724-	28.574	-	-	32.013	13.163-	3.439-	35
Fornitori controllanti	-	11.502	-	-	-	11.502	11.502	-
Fornitori imprese sorelle	-	1.599	-	-	-	1.599	1.599	-
Fatture da ricevere da controllanti	-	1.643	-	-	-	1.643	1.643	-
Erario c/liquidazione IVA	1.836	34.984	-	-	36.549	271	1.565-	85-
Erario c/riten.su redd. lav.dipend.e ass.	15.428	145.773	-	-	137.136	24.065	8.637	56
Erario c/rit.redd.lav. aut.,agenti,rapp.	23.863	391.012	-	-	370.050	44.825	20.962	88
Erario c/imposte sostitutive su TFR	56	726	-	-	260	522	466	832
Debito per imp.bollo su fatt.elettr.	-	48.444	-	-	43.436	5.008	5.008	-
Addizionale regionale	-	12.936	-	-	11.449	1.487	1.487	-
Addizionale comunale	-	6.402	-	-	6.305	97	97	-
INPS dipendenti	30.292	373.587	-	-	319.958	83.921	53.629	177
INPS collaboratori	-	10.974	-	-	8.743	2.231	2.231	-
INAIL dipendenti /collab.(da liquidare)	501	12.285	-	-	2.805	9.981	9.480	1.892
INPS c/retribuzioni differite	-	21.380	-	-	8.394	12.986	12.986	-
Debiti v/fondi previdenza complementare	1.791	13.645	-	-	11.068	4.368	2.577	144
Enti previdenziali e assistenziali vari	10.902	39.535	-	-	18.065	32.372	21.470	197
Anticipi da clienti terzi e fondi spese	-	332.083	-	-	306.712	25.371	25.371	-
Debiti diversi verso imprese controllate	-	41.664	-	-	21.509	20.155	20.155	-
Debiti v/amministratori	-	14.181	-	-	12.537	1.644	1.644	-
Debiti v/collaboratori	-	12.681	-	-	11.651	1.030	1.030	-
Sindacati c/ritenute	43	1.083	-	-	789	337	294	684
Debiti diversi verso terzi	4.634	5.109.988	-	-	5.059.044	55.578	50.944	1.099
Personale c /retribuzioni	40.447	926.766	-	-	883.851	83.362	42.915	106
Dipendenti c /retribuzioni differite	36.630	71.938	-	-	28.237	80.331	43.701	119
Totale	884.190	12.735.846	-	-	11.014.245	2.605.791	1.721.601	

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	2.605.791	2.605.791

Non esistono più debiti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Pur se le informazioni di natura economica o comunque concernenti il conto economico richieste dall'articolo 2427 sono indicate ai punti 10, 11, 12 e 13, con le semplificazioni contenute nell'articolo 2435-bis, esse riguardano unicamente quelle specificate al numero 13 e cioè "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali" (*vedasi infra capitolo apposito*).

Tuttavia, come già scritto nelle "Considerazioni preliminari", si è reputato opportuno fornire qualche ulteriore informazione in merito all'andamento della gestione dell'esercizio 2025 per consentire ai lettori di formarsi un giudizio più completo circa le cause che hanno generato il risultato netto accertato e, di conseguenza, la variazione da esso generata al Patrimonio Netto rispetto all'esercizio precedente.

A prescindere da quanto infra ulteriormente precisato, si evidenzia come, anche per l'analisi sinottica delle macro voci del conto economico fra i due esercizi (2025 e 2024) occorre necessariamente tenere conto che i valori del 2025 NON possono essere confrontati *sic et simpliciter* con quelli del 2024 senza tener conto degli effetti derivanti dall'incorporazione della società "Nuova Risana Srl" a far data dal 1 gennaio 2025. Pertanto tutte le variazioni in aumento delle singole voci non possono non tener conto che – per essere estremamente chiari – il valore della produzione nel 2024 dell'incorporata era stato di euro 3.009.669 ed i costi della produzione erano stati di euro 3.073.472, con una differenza negativa di euro -63.803.

Ebbene, se si fossero aggiunti tali valori ai correlati valori della società dell'esercizio 2024, sarebbe emerso quanto segue:

Macro Voci del conto economico	Ante fusione: anno 2024 (CDC COMENSE+Nueva Risana)	Post fusione: anno 2025 CDC COMENSE UNICA
Valore della Produzione	6.946.774	7.060.398
Costi della Produzione	6.822.903-	7.154,566-
Differenza	+123.871	-94.168
Saldo Area Finanziaria	-5.751	-5,894
Risultato pre-tax	+118.120	-100.062
Imposte sul reddito	-61.144	-7.707
Risultato netto	+56.976	-107.769

Parrebbe di tutta evidenza "formale" come l'effetto dell'incorporazione di Nuova Risana Srl sia stata la causa principale ad avere generato il risultato economico negativo, nonostante l'apporto rilevante del fatturato, prendendo atto che nell'esercizio 2024 la differenza fra Valore e Costi della produzione dell'incorporata era già negativa per euro 63.803.

Ciò che invece si reputa doveroso chiarire è così sintetizzabile: la decisione dell'operazione è stata assunta sulla base di un orizzonte temporale di ben superiore ad un esercizio e di uno sviluppo dei ricavi non soltanto quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo, sia per il valore unitario dei servizi offerti che per le esigenze più ampie e qualificate dei pazienti operanti nelle aree in cui sono situati i poliambulatori dell'unica società ora operante; se a ciò si aggiunge l'attesa semplificazione burocratica, amministrativa e contabile derivante dall'unificazione delle procedure e dalla presenza di una Unica ATS referente per tutte le attività svolte, è possibile concludere che i risultati economici dell'operazione straordinaria effettuata nel 2025 dovrebbero migliorare già a partire dall'attuale anno 2026.

Nota particolare per la contabilizzazione a conto economico del costo per I.V.A. indetraibile da "pro-rata" in presenza di operazioni attive esenti da I.V.A.

Chiarito quanto sopra ed affrontando argomenti più tecnici, si ricorda che i ricavi "tipici" conseguiti dalla società – ai fini del loro trattamento ai fini I.V.A. – appartengono alla categoria delle operazioni ESENTI secondo quanto previsto dal numero 18) dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Tale tipologia di operazioni genera l'impossibilità di poter detrarre l'I.V.A. addebitata

dai Fornitori sulle fatture ricevute nella stessa percentuale di incidenza fra le citate operazioni attive esenti ed il totale del volume di affari di tutte le operazioni attive, incluse quindi quelle assoggettate ad IVA (cosiddetto meccanismo del “pro-rata”).

Fino al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 era stato deciso, in continuità con la precedente gestione, di considerare quale “accessorio” al costo cui si riferiva, l’importo dell’IVA indetraibile da “pro-rata”, in quanto considerata quale componente “oggettivamente accessoria” alla spesa. Tale impostazione (1) non modificava ovviamente il risultato netto dell’esercizio, (2) “spostava semplicemente il saldo delle macro-voci del conto economico fra la B-14) – Oneri Diversi di Gestione e tutte le altre in cui confluivano gli imponibili delle varie fatture ricevute.

Pertanto, a partire dall’esercizio 2025, il nuovo organo amministrativo ha optato per applicare una diversa modalità di rilevazione del costo per IVA indetraibile da “pro-rata”: tale variazione spiega la ragione per la quale la voce B14) del conto economico è passata da euro 63.435 dell’esercizio 2024 ad euro 329.270 dell’esercizio 2025: l’IVA indetraibile da pro-rata dell’esercizio 2025 ammonta ad euro 209.220 e la differenza fra la macro voce dei due esercizi ammonta ad euro 265.835.

Al di là di ogni valutazione critica sulle due diverse impostazioni, si è voluto precisare quanto testé chiarito, soltanto per motivare e dare giustificazione all’importante variazione fra i due esercizi della voce B-14) del conto economico.

Valore della produzione

La prima voce del conto economico “A SCALARE” è proprio quella dei RICAVI TIPICI generati dall’attività principale svolta dalla società: ad essa si rapportano così tutte le altre componenti positive e negative che pertanto potranno essere più o meno “variabili” o più o meno “fisse” rispetto ai Ricavi.

Nello specifico, i ricavi prodotti dalla società sono riferiti all’attività di diagnostica medica e di gestione del poliambulatorio specialistico svolta a favore dei Clienti/Pazienti. Occorre tener in debito conto che i corrispettivi dovuti per tali prestazioni sono pagati, a seconda delle scelte o della posizione sanitaria dei Clienti/Pazienti: (i) direttamente dagli stessi Clienti /Pazienti, o per intero o in parte; er la parte residua (ii) dalle compagnie di assicurazione o da Enti di assistenza sanitaria con cui i Clienti/Pazienti hanno stipulato polizze assicurative o convenzioni di categoria; (iii) del sistema sanitario pubblico tramite le Agenzie per la Tutela della Salute della Regione Lombardia sulla base delle convenzioni in essere per le varie specialità.

La citata attività risulta essere sempre coerente con l’oggetto principale indicato nello statuto sociale e pubblicato ai fini camerali e fiscali.

I ricavi istituzionali iscritti alla voce A-1) sono aumentati rispetto al 2024, passando da euro 3.713.362 ad euro 6.868.808 (+3.155.446 pari al +85% circa). Tuttavia questo raffronto, come già chiarito in premessa di questo capitolo, è privo di significato poiché è dovuto alle operazioni straordinarie che si sono realizzate nell’esercizio (incorporazione della società Nuova Risana Srl e acquisto di ramo d’azienda dalla controllata CDC MED Srl)

In via residuale, l’attività caratteristica include anche la cosiddetta attività “accessoria” (*Voci A5 e B14 del conto economico*) costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi collegati indirettamente all’attività caratteristica e che non rientrano nelle altre tre fattispecie (*voci C e D*) oltre agli eventuali costi non di competenza dell’esercizio, riclassificati per natura nella corretta voce di appartenenza.

Alla voce A-5) del conto economico sono stati riclassificati i ricavi ed i proventi che non fanno parte dell’attività tipica della società (*prestazioni di servizi “ausiliari/accessori”, locazioni immobiliari e messa a disposizione di spazi, rimborsi delle marche da bollo dovute sulle fatture in esenzione da IVA e proventi non di competenza*)..

Costi della produzione

I costi ed oneri dell'esercizio sono imputati per competenza e riclassificati secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione costi - ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci coerentemente con quanto previsto dal principio contabile O.I.C. 12.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici sui beni stessi.

Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono stati iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata di competenza dell'esercizio.

Si ribadisce che a seguito delle operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio il confronto con l'esercizio precedente non necessita di ulteriori commenti.

Le spese per "godimento di beni di terzi" riguardano sia canoni di locazione immobiliare e spese accessorie che canoni di leasing: questa seconda componente risulta marginale per la conclusione dell'ultimo contratto ancora in essere ad inizio 2025 che ha portato al riscatto del bene.

Tutto quanto sopra esposto deve essere tenuto in massima considerazione ed evidenza ai fini di una migliore comprensione delle informazioni fornite nella prima parte del documento, essendo esse esclusivamente di natura "tecnico-contabile".

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari hanno sempre avuto un ruolo molto marginale per la determinazione del risultato pre-tax: essi comunque sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Il saldo della gestione finanziaria è *negativo* per Euro 5.894 ed è composto da:

1. interessi attivi per Euro +5.191;
2. commissioni disponibilità fondi per Euro -850;
3. interessi passivi bancari Euro -9.610;
4. interessi passivi di more e altri debiti per Euro -624.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

In premessa si ricorda che con il D.Lgs. n. 139/2015 il Legislatore ha recepito il contenuto della Direttiva Europea n. 2013/34 /UE che, fra l'altro, ha eliminato dal conto economico – a partire dal Bilancio dell'esercizio 2016 - la cosiddetta "Area Straordinaria" identificata dalla sezione "E" con le due voci E.20 ed E.21.

Tale ablazione ha generato anche la revisione del principio contabile O.I.C. 12 stabilendo che gli oneri ed i proventi di entità o incidenza eccezionale per cui è possibile identificare in maniera univoca una specifica voce di imputazione in base alla natura ed alla tipologia dell'operazione, debbono essere allocati nella voce specifica del conto economico ritenuta logicamente coerente ed appropriata in base alla natura del ricavo/costo; mentre gli oneri ed i proventi per i quali non sia possibile identificare una precisa collocazione, devono essere imputati alla voce in base alla tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. Sovente i ricavi ed i costi "straordinari" per eventi eccezionali non attribuibili ad una scelta volontaria effettuata, vengono iscritti o nella voce A-5) per i ricavi, o nella voce B-14) per i costi.

Pertanto, con tale premessa, si comunica che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non sono stati accertati elementi di ricavo o di costo di entità od incidenza eccezionali, precisando che i maggiori ricavi iscritti separatamente da quelli "tipici" della voce A-1) non potevano essere "previsti" nell'esercizio 2024, derivando da conguagli effettuati dall'ATS convenzionata oltre la data di predisposizione del bilancio 2024 e pertanto si è preferito tenerli separati da quelli di competenza dell'esercizio,

Tra gli altri componenti positivi di cui alla voce A-5) del Valore della produzione si reputa opportuno segnalare la presenza di contributi in c/impianti non imponibili per euro 51.475:

Oltre a quanto già commentato negli altri specifici punti del presente documento, nel corso del presente esercizio non sono sorte componenti positive e/o negative derivanti da eventi di entità od incidenza eccezionali o, comunque non prevedibili: le uniche componenti definibili quali "sopravvenienze" (attive o passive) si riferiscono a minori o maggiori costi per fatture da ricevere dell'esercizio precedente o a minori o maggiori ricavi relativi alle fatture da emettere dell'esercizio precedente non prevedibili alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Non risultano iscritti altri valori per imposte anticipate/differite o di competenza di esercizi precedenti alla voce 20) del conto economico comparato.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le “Altre informazioni” richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media delle sue presenze giornaliere secondo il metodo c.d. “U.L.A.” (Unità Lavorative per Anno).

	Numero medio
Quadri	2
Impiegati	35
Operai	1
Totale Dipendenti	38

E' questo il dato che più si discosta con il corrispondente valore dell'esercizio precedente ancora una volta da attribuire all'effetto delle due operazioni straordinarie più volte commentate. Si evidenzia inoltre che il superamento delle 20 unità medie obbliga la società a nominare o l'organo di vigilanza o il revisore unico a partire dall'esercizio 2026, come già ricordato nelle premesse generali del presente documento.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del Codice Civile, precisando che non esistono somme dovute ad anticipazioni né crediti verso tali cariche sociali e che non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Si precisa che i compensi infra indicati sono esclusivamente di natura fissa e riferiti al compenso “puro” attribuito dall'assemblea agli organi sociali e pertanto nei due valori infra indicati non si tiene conto:

- degli oneri previdenziali ed infortunistici accessori al compenso;

delle spese di viaggio e trasferta regolarmente addebitate con il metodo “a piè di lista”.

	Amministratori
Compensi	33.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a normali condizioni di mercato con società del Gruppo; per completezza vengono comunque qui di seguito riassunte:

Fornitore/Percettore	Costi	Euro

C.I.D.I.M.U. Spa(controllata al 100% da FIN-CI Spa e titolare del 28,98% di C.D.C.. Srl)	Esami di laboratorio	1.641
	Marche da bollo	2
C.R.P. Srl(controllante)	Materiali per esami	171
	Attrezzatura minuta	316
	Beni strumentali	11.230
	Altri servizi	6.000
	Iva indetraibile	1.637
	Marche da bollo	4
Shop Medica Srl(controllata al 90% da FIN-CI Spa)	Materiali per esami	6.794
	Materiale vario	951
	Attrezzatura minuta	59
	Iva indetraibile	1.422
	Totale costi	30.227

Cliente	Ricavi	Euro
CDC Med Srl controllata al 100%	Affitti attivi	5.000
	Ricavi per Esami infragruppo	8.056
	Marche da bollo	18
C.R.P. Srl controllante al 71,02%	Altri ricavi	4
	Ricavi per Esami infragruppo	26.650
	Marche da bollo	26
C.I.D.I.M.U. Spa(controllata al 100% da FIN-CI Spa e titolare del 28,98% di C.D.C. Srl)	Vendita cespiti	41
	Totali ricavi	39.795

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico della società e che non siano derivanti dalla situazione economica-sociale che sta interessando tutte le Imprese italiane in questi primi mesi dell'anno 2026.

Osservazioni generali in merito all'andamento della gestione dell'esercizio 2025 e prospettive per il 2026.

Riprendendo quanto scritto nelle premesse, occorre subito ribadire che la società - operante nel settore sanitario quale poliambulatorio e centro diagnostico - dovrebbe risentire in modo molto meno diretto degli effetti derivanti dall'attuale

situazione geo-politica internazionale, atteso che la sua attività è esclusivamente rivolta a fornire servizi di diagnosi e cura alle persone che gravitano nella zona in cui opera.

Semmai le cause che possono ostacolare il perseguimento della continuità aziendale e dei programmi di sviluppo ulteriore dell'attività per migliorare l'efficienza interna e la redditività da reimpiegare in investimenti tecnologicamente avanzati, sono da ricercare (1) nell'attuale e constatato calo di medici e di tecnici operatori che generano anche scelte e provvedimenti delle Aziende Sanitarie pubbliche tese a disincentivare le collaborazioni professionali verso il settore privato ed a favorirne l'assunzione presso le strutture pubbliche nonché (2) nelle ultime modificazioni apportate alla legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (cosiddetta "Gelli-Bianco") in tema di responsabilità civili e penali e di obbligo di attivare un sistema interno di "risk management" per determinare un fondo rischi adeguato a quello c.d. sanitario (dato dalla probabilità che un paziente subisca un danno o un disagio involontario, imputabile alle cure mediche o all'assistenza prestata, anziché alla sua patologia di base) qualora la copertura dell'eventuale polizza sanitaria sottoscritta non fosse sufficiente: questa problematica dovrà essere attentamente valutata e gestita nel corso dell'esercizio 2026, atteso che anche gli aspetti contabili e valutativi che ne conseguiranno dovranno essere adeguati alle tesi dottrinarie sinora condivisi in tema di modalità di determinare i fondi rischi, sinora riferiti ad eventi già accaduti nell'esercizio, mentre la nuova norma parrebbe obbligare a tener conto anche dell'entità dei rischi probabili FUTURI..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del Codice Civile. Si ribadisce che la società è direttamente controllata dalla società "Centro Polispecialistico Radiologico – CR.P. Srl" di Cinisello Balsamo (Mi) a far data dal 31 luglio 2020 e che rientra nel perimetro di consolidamento della capogruppo FIN-CI Spa con sede in Torino tenuta, per il secondo esercizio, a redigere il Bilancio Consolidato delle società rientranti nel citato perimetro: fra le società risulta essere quindi compresa anche "Centro Diagnostico Comense – CDC Srl" e la sua controllata "CDC MED Srl", entrambe con sede in Como.

	Insieme più piccolo
Nome dell'impresa	FIN-CI S.p.A.
Città (se in Italia) o stato estero	Torino
Codice fiscale (per imprese italiane)	04807400017
Luogo di deposito del bilancio consolidato	Torino

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non risultano sottoscritti strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Per la natura giuridica della società, non è possibile disporre di operazioni su quote del capitale sociale (*Art. 2474 del Codice Civile*) come invece previsto per la società per azioni; ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società, non detiene e non ha posseduto azioni o quote della società controllante per inesistenza della fattispecie.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Il termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2025 rappresenta anche il termine entro cui le imprese che inseriscono l'informativa sulle erogazioni pubbliche percepite nella Nota integrativa devono adempiere ai relativi obblighi di trasparenza, disciplinati dalla norma su titolata.

Tali obblighi sono stati recentemente confermati dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs.184/2025 (c.d. "codice degli incentivi") con lo scopo di "inserire le norme vigenti introdotte in un approccio di sistema".

Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l'abrogazione del comma 125-bis del art. 1 della legge 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge intitolato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al D.L. 19/2026 (anche chiamato Decreto Semplificazioni).

Da tutto quanto sopra deriva che le modalità di rendicontazione degli importi percepiti nel 2025 da effettuarsi nel 2026 non sono variate rispetto a quelle previste per gli importi percepiti nel 2024 e da rendicontarsi nel 2025.

Si premette che in ogni caso sono esclusi dall'obbligo di informativa:

- i. gli aiuti già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) accessibile tramite web al link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>;
- ii. gli aiuti di valore inferiore a mille Euro: a tal proposito si segnala che ancora oggi esistono due diverse interpretazioni su come calcolare questa soglia:
 - secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti;
 - secondo l'Assonime, il limite va riferito al totale dei vantaggi ricevuti da un medesimo soggetto;
- iii. gli aiuti ricevuti sulla base di un regime generale, cioè che NON derivano da un rapporto diretto e bilaterale tra ente pubblico e beneficiario, ma sono accessibili a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti oggettivi, quali ad esempio: (a) i crediti d'imposta automatici previsti per intere categorie di contribuenti (*come il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*); (b) le deduzioni o le detrazioni fiscali previste dalla normativa generale (*superbonus, ecobonus*); (c) i contributi a fondo perduto erogati durante l'emergenza Covid a tutte le imprese di determinati settori; (d) le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; (e) le agevolazioni per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori.

Premesso quanto sopra, si comunica che non esistono fattispecie di contributi erogati da Enti Pubblici nel corso del 2025 per i quali è previsto l'obbligo di elencazione nel presente documento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Al termine dell'esposizione sopra riportata, l'organo amministrativo conferma che (i) il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla presente Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e che (2) le componenti economiche che hanno

condotto al conseguimento della perdita netta di esercizio di Euro -107.769 (*contabili euro 107.768,68*) corrispondono alle registrazioni rilevate tramite il metodo della partita doppia.

Si invita quindi l'assemblea ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025 e della seguente proposta di destinazione del su citato risultato netto conseguito così come previsto dall'art. 2427 punto 22-septies.

Preso atto che la perdita patita non supera il terzo del capitale e che l'ammontare della riserva straordinaria disponibile è ampiamente capiente, se ne propone la sua integrale copertura con equivalente riduzione della riserva straordinaria che ammonterà così ad Euro 922.099 (*contabili euro 922.098,86*).

Il presente bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili fissati dal Codice Civile italiano, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società al 31 dicembre 2025 ed i valori monetari delle sue voci corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute per tutto l'esercizio.

Nota integrativa, parte finale

Torino, 21/05/2026

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Dott. Ugo RIBA

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto Guido Aghem in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinques, della Legge. n. 340/2000, che la copia informatica del presente bilancio di esercizio, in formato XBRL, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.